



DELIBERA N. 139/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COGOLETO (GENOVA) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;

VISTA la nota del 15 maggio 2026 (prot. n. 0180736) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera



documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Cogoleto (Genova), a seguito della denuncia del candidato Signor Alessandro Caruso della lista “Avanti Cogoleto”, in quanto è stato pubblicato in data 9 maggio 2026 “sulla pagina facebook “Bruzzone Sindaco di Cogoleto informa” ...un evento ludico sportivo organizzato e tenutosi durante il cosiddetto periodo di par condicio, propagandistico sull’attività dell’Amministrazione in carica” del Comune di Cogoleto, il tutto in violazione dell’articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 12 maggio 2026 le controdeduzioni, avendo riscontrato “la non rispondenza di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000”, ha trasmesso all’Autorità la delibera n. 10 del 15 maggio 2026 “per gli adempimenti di competenza”;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 13 maggio 2026, con le quali il Sindaco del Comune di Cogoleto, Signor Paolo Bruzzone, ha rappresentato che:

- *preliminarmente si evidenzia come la pagina Facebook denominata “Bruzzone Sindaco di Cogoleto Informa” abbia natura privata/personale e non costituisca pagina istituzionale del Comune di Cogoleto né canale ufficiale dell’Ente che utilizza per la comunicazione istituzionale altre piattaforme. Nel caso di eventi la pagina Facebook “Cogoleto Turismo”;*
- *a prescindere della natura della pagina, in ogni caso, si sottolinea che il contenuto oggetto di segnalazione riguarda esclusivamente un post di ringraziamento rivolto alla comunità di Cogoleto, ai volontari ed agli organizzatori dell’evento svoltosi in data 9 maggio 2026, senza alcun riferimento alla campagna elettorale in corso, alla lista “Siamo Cogoleto”, al programma elettorale, a simboli di lista, slogan, richieste di consenso o inviti al voto;*
- *nel post contestato non sono presenti espressioni idonee a promuovere la candidatura del sottoscritto, che oltre a non essere citato non è nemmeno rappresentato in fotografia, né elementi suscettibili di alterare la parità di trattamento tra soggetti politici prevista dalla normativa in materia di par condicio;*
- *si precisa inoltre che l’evento indicato nell’esposto non risulta organizzato dalla lista elettorale del sottoscritto né utilizzato quale iniziativa di propaganda politica o elettorale;*
- *la stessa tipologia di evento, come può ben essere dedotto dalla documentazione allegata, è stata svolta anche negli anni precedenti (2024/2025) con l’obiettivo da parte dell’amministrazione di dotare, ogni anno, la manifestazione di contenuti migliorativi. Quest’anno, ad esempio, si è arricchita della collaborazione di Vanni Odera, campione del mondo di freestyle, già venuto a Cogoleto nel 2022, e della mototerapia rivolta ai ragazzi diversamente abili;*
- *la mera pubblicazione di un contenuto informativo e di ringraziamento, in ogni caso, ma a maggior ragione su una pagina privata, non può pertanto essere assimilata ad attività di comunicazione istituzionale vietata dall’art. 9 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28, non ricorrendo nel caso di specie né finalità promozionali né utilizzo di strumenti di comunicazione istituzionale dell’Ente;*
- *si evidenzia altresì come il post in questione non presenti caratteri di strumentalità elettorale, trattandosi semplicemente di un contenuto riferito alla vita della comunità locale ed all’attività dei volontari coinvolti nell’iniziativa;*



- lo conferma il fatto che nella pagina della lista elettorale “Siamo Cogoletto” [...] rappresentata nessun riferimento è stato fatto all’evento in questione proprio per evitare strumentalizzazioni, a differenza di quanto compiuto dai candidati della lista “Avanti Cogoletto per Corrado Canepa sindaco” che ne hanno fatto, invece, un’occasione di propaganda politica, come da screenshot allegato, facendosi ritrarre, insieme al protagonista della serata e usando toni fuorvianti, come dimostrano i commenti sottostanti;
- pertanto “alla luce delle considerazioni sopra esposte [...] si ritiene che la segnalazione risulti infondata e che non sussistano elementi idonei a configurare violazioni della normativa richiamata nella richiesta istruttoria”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all’ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d)*



promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 9 aprile 2026, data di inizio della campagna elettorale del 24 e 25 maggio 2026;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, nonché dell'intera documentazione istruttoria attinente al profilo *facebook* di “Bruzzone Sindaco di Cogoleto informa” (https://www.facebook.com/bruzzonesindacoinforma/?locale=it_IT), come accertata dal competente Comitato regionale e precisamente:

- in data 9 maggio 2026 è stato pubblicato *“un post di ringraziamento a seguito di un evento di intrattenimento con spettacolo acrobatico di freestyle ed attività di moto terapia, organizzato e tenutosi in data 9 maggio 2026, rientrando quindi nel periodo di cosiddetta par condicio”*;
- inoltre *“compaiono ulteriori post con riferimenti ad attività svolte in qualità di sindaco del Comune di Cogoleto che ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 9, in quanto successivi al Decreto della Prefettura di Genova di convocazione dei comizi elettorali Prot. 0021852 del 10 marzo 2026”*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione segnalata non è stata realizzata dal Comune di Cogoleto attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal Sindaco dell'Ente attraverso il suo profilo *facebook* “Bruzzone Sindaco di Cogoleto Informa”;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, così come chiarito negli orientamenti applicativi dell'Autorità in materia di divieto di comunicazione istituzionale (cfr. *FAQ* risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);

RILEVATO che dagli accertamenti effettuati dal competente Comitato regionale emerge che:



- nel profilo *facebook* segnalato di “Bruzzone Sindaco di Cogoleto Informa” accanto al cognome del titolare e alla sua immagine figura l’indicazione della carica di Sindaco, come ribadito tra l’altro anche nelle informazioni del medesimo profilo nel modo seguente “Pagina di Paolo Bruzzone, eletto Sindaco di Cogoleto il 22 settembre 2020”;
- il post del 9 maggio 2026 segnalato reca il titolo “Grazie Cogoleto”, con il seguente tenore “*Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a chi ha permesso questa bellissima giornata: Commercianti, Ufficio turismo e operai, Forze dell’Ordine, Croce Rossa e Croce d’Oro, Gruppo comunale Protezione Civile*”;
- inoltre “*i post sulla pagina Facebook menzionata con cui vengono date tutte una serie di notizie, tra cui quella oggetto di segnalazione, riportano quale immagine profilo il soggetto nella sua veste istituzionale in quanto si intravedono segni distintivi della Pubblica Amministrazione in parola e che sembrano quindi espressa emanazione della stessa in quanto proveniente dall’Organo che la rappresenta*”;
- pertanto, si riscontra la sussistenza della violazione delle disposizioni di cui all’art. 9, della legge n. 28/2000, in quanto l’attività di comunicazione non risulta conforme ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità, cui l’articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto di comunicazione istituzionale ivi sancito;

RITENUTO di per sé evidente ai fini della qualificazione delle attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco da parte del Signor Paolo Bruzzone, a sua volta ricandidato Sindaco nel rinnovo del 24 e 25 maggio 2026 - tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo;

RITENUTO quindi che la pubblicazione in questione, essendo riferibile al Sindaco di Cogoleto nella sua veste istituzionale, è riconducibile all’Amministrazione Comunale;

RILEVATO per l’effetto che l’attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo *facebook* “ Bruzzone Sindaco di Cogoleto Informa”, oggetto di accertamento, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell’indispensabilità e dell’impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000 del *post* del 9 maggio 2026, oggetto di segnalazione;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e per gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la*



pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

ORDINA

al Comune di Cogoleto di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 del *post* pubblicato durante la campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 sul profilo *facebook* di "Bruzzone Sindaco di Cogoleto Informa" in data 9 maggio 2026 dal titolo "Grazie Cogoleto". In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cogoleto (Genova) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella